



# COMUNE DI TEGLIO VENETO

*Città Metropolitana di Venezia*

Via Roma, 9 – 30025 Teglio Veneto (VE)

Tel. 0421-706025 - Fax 0421-706802

e-mail [comune.teglioveneto.ve@pecveneto.it](mailto:comune.teglioveneto.ve@pecveneto.it)

\\SRVDC\Ufficio Tecnico\documenti\IMPSPORT\Copertura\_2022\Contributo Legge 160\_2019\capitolato-foglio condizioni.docx



**FINANZIATO  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU**

**Legge n. 160/2019, “contributi ai piccoli comuni per efficientamento energetico di edifici M2C4 - Investimento 2.2”» nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” Efficientamento energetico edificio Servizi Impianti Sportivi di Via Cintello 44/A**

**CUP I54J22000270006**

**FOGLIO CONDIZIONE ESECUTIVE**

IL RESPONSABILE UNICO / PROGETTISTA - UTC

Geom. Franco Carmelo

## ART. 1

### OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di efficientamento energetico dell'edificio destinato a servizi annesso agli impianti sportivi del Capoluogo ubicato in Via Cintello 44/A

Le opere oggetto dell'appalto saranno eseguite in conformità alle più moderne tecnologie.

## ART. 2

### AMMONTARE E MODALITÀ DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, ammonta ad euro 39.690,00 oltre I.V.A. e spese generali

Le opere sono riconducibili alla categoria **OG1**.

Il contratto sarà stipulato a corpo e sarà aggiudicato con il criterio di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 120/2020, con determinazione ai sensi dell'art. 32 co. 2 lett. a).

### QUADRO ECONOMICO

<b>A) Lavori ed opere a base d'asta</b>	<b>€</b>	<b>39.690,00</b>
B) Somme a disposizione		
Iva 10%	€	3.969,00
Spese tecniche specialistiche	€	1.100,00
Spese art. 113 D Lgs 50/2016	€	793,80
Allacciamenti Gse	€.	1.500,00
Allacciamento Servizio Nazionale Elettrico	€.	2.920,00
Arrotondamento	€	27,20
<b>Sommano</b>	<b>€</b>	<b>10.310,00</b>
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>50.000,00</b>

Gli importi sopraindicati derivano dal computo metrico-estimativo di progetto.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ovvero art.16 comma 1 lettera a.2), art 22 comma 3 lettera e), art. 39 comma 1, ultimo capoverso del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, gli oneri per la sicurezza non sono oggetto di offerta. Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dalla somma dell'importo derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza più gli oneri per la sicurezza medesima scorporati dalla stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara.

Le quantità di progetto potranno, in fase esecutiva, variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie di lavori previste e di esecuzione di altre non previste, con l'osservanza delle prescrizioni dell'art. 161 e 162 del D.P.R. 207/2010.

## ART. 3

### DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi in via puramente indicativa come di seguito:

Interventi di efficientamento energetico su edifici esistenti.

In particolare le opere da eseguirsi sono:

- Esecuzione di coibentazione della copertura
- Installazione di Impianto fotovoltaico
- Sostituzione di caldaia al alta efficienza

## **ART. 4**

### **PREZZI CONTRATTUALI**

#### **4.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI**

I prezzi contrattuali derivano dall'applicazione ai singoli prezzi previsti nel preventivo di spesa allegato al progetto.

Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli e nelle indicazioni particolari riportate dal preventivo di spesa.

Gli oneri di sicurezza sono compensati a parte con l'importo appositamente stanziato dall'amministrazione ed evidenziato negli atti di gara secondo il disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

#### **4.2 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN ECONOMIA**

Per la determinazione dei nuovi prezzi si applicano le disposizioni dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.

La D.L., inoltre, potrà chiedere l'esecuzione dei lavori non previsti in economia, ai sensi dell'art. 174 del D.P.R. n. 207/2010

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi. I macchinari e mezzi d'opera dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e forniti di tutti gli accessori per il loro perfetto funzionamento. I materiali in provvista a piè d'opera dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli indicati nel preventivo di spesa.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio.

A cura dell'appaltatore le note delle ore in economia dovranno essere giornalmente depositate presso l'ufficio della D.L., e firmate dall'assistente.

#### **4.3 REVISIONE PREZZI D'APPALTO**

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non è ammessa la revisione dei prezzi. La deroga al presente articolo è sempre prevista nel rispetto di quanto novellato nello stesso articolo 106, dal comma 1 e seguenti.

## **ART. 5.**

### **CONSEGNA DEI LAVORI E TEMPI DI ESECUZIONE**

L'Amministrazione appaltante procede alla consegna dei lavori dopo la sottoscrizione della Determinazione di Aggiudicazione senza che l'Impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

I lavori devono essere terminati entro il termine indicato nella determinazione a contrarre/di aggiudicazione per ciascuna tipologia di lavoro.

## **ART. 6.**

### **SOSPENSIONI**

1. Ai sensi dell'art. 158, comma 1 del dpr 207/2010, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 149, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 158, comma 2 del Nuovo Regolamento, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.

## **ART. 7**

### **PAGAMENTI IN ACCONTO – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI.**

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. viene prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale previa costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi

dell'art. 124 c. 1 del D.P.R. 207/2010.

Non sono previsti pagamenti in acconto.

La stazione appaltante si riserva il diritto di non corrispondere i compensi previsti dal presente foglio condizioni esecutive, qualora i lavori eseguiti siano giudicati carenti e non accettabili, ciò indipendentemente dalle eventuali penali comminate.

Pertanto in merito a quanto sopra per inadempienza a quanto in precedenza ordinato dal responsabile del procedimento sia per le predette carenze di manutenzione sia per inadempienze agli ordini impartiti, potranno essere effettuate riduzioni percentuali sugli stati avanzamento, oltre a quelle previste dalla legge.

## **ART. 8**

### **TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministrazione si riserva, in sostituzione del certificato di collaudo, di emettere il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione.
3. Ai sensi dell'art. 229, comma 3, del DPR 207/2010 e dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il pagamento della rata di saldo, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

## **ART. 9**

### **PENALITÀ, CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione nell'esecuzione dei lavori per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. (da accertarsi con verbale).
2. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto.
3. Le penali verranno applicate con deduzione dall'importo delle singole fatturazioni.
4. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera notificata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - b) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - c) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - d) penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;
  - e) mancato inizio dei lavori trascorsi 20 giorni dalla consegna;
  - f) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art.92, co.1 lett. e), del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. (se presente);
  - g) mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi L. 136/2010.
7. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno trattate secondo le procedure del Codice Civile art. 1456, a tutto rischio e danno della Ditta appaltatrice, per mancata esecuzione delle forniture o per gravi difetti nella effettuazione dei servizi richiesti, ovvero per l'utilizzazione di materiali diversi da quelli richiesti nel presente foglio condizioni esecutive.
8. Per la risoluzione delle controversie, il foro competente è quello di Pordenone. Si esclude la competenza arbitrale

## **ART. 10**

### **RECESSO DAL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,

oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

## **ART. 11**

### **CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

Si esclude la presentazione della cauzione provvisoria per la formulazione dell'offerta economica.

La ditta aggiudicataria non sarà tenuta alla costituzione della cauzione definitiva. Tale cauzione definitiva dovrà essere integrata qualora all'aggiudicatario vengano affidate l'esecuzione di maggiori prestazioni.

## **Art. 12**

### **RESPONSABILITÀ PER DANNI ED ASSICURAZIONI RELATIVE**

L'appaltatore assume altresì la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante e/o causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, stipulando idonee polizze assicurative con decorrenza dalla data di consegna del servizio.

Qualora nel corso di espletamento delle mansioni oggetto del presente appalto affidate alla Ditta Aggiudicataria per cause di disservizio dovute a negligenza della Ditta Aggiudicataria stessa derivino danni alle persone ed alle cose di proprietà o in uso alla Stazione Appaltante, la Ditta Aggiudicataria è tenuta al risarcimento degli stessi sia attraverso il ripristino delle condizioni iniziali dei beni che attraverso la corresponsione dei danni derivanti da tali eventi.

E' fatto obbligo dell'Appaltatore di produrre ai fini della stipula del contratto a produrre una polizza assicurativa:

- a) che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, la somma assicurata deve essere almeno pari a euro 100.000,00;
- b) per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale almeno pari a €. 500.000,00.

## **ART. 13**

### **NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI**

1. Non ricadendo i cantieri oggetto del presente appalto tra quelli descritti all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, non è stata necessaria la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
2. **Nel caso che, in corso d'opera, per alcune lavorazioni il cantiere ricada in una delle fattispecie di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, il Comune provvederà alla nomina del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva ed alla predisposizione di un piano sostitutivo di sicurezza ad hoc per il particolare tipo di intervento da realizzare, prevedendo gli eventuali oneri della sicurezza speciali, ove necessario.**
3. Le tipologie di lavoro previste nel presente appalto non appartengono inoltre alle categorie di cui all'allegato XI del D.Lgs 81/2008 e smi. I rischi per ogni fase lavorativa, se si adottano gli opportuni accorgimenti, dovrebbero essere notevolmente ridotti. Sarà compito dell'appaltatore redigere il piano di sicurezza sostitutivo e il piano di sicurezza operativo da applicarsi nei cantieri temporanei o mobili. Gli interventi manutentivi appaltati dovranno essere condotti nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali sia particolari e relative allo specifico servizio affidato, vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro.
4. La responsabilità dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza prevenzione e protezione spetta all'appaltatore, che la esercita direttamente o attraverso il proprio servizio di Prevenzione e Protezione in relazione agli obblighi che gli derivano quale datore di lavoro, e tramite azioni di coordinamento ed organizzative tra l'Impresa e i lavoratori autonomi o di altre imprese subappaltatrici e l'applicazione del piano di sicurezza, integrato dalle misure che il responsabile della sicurezza riterrà di adottare in fase di esecuzione dell'opera.
5. Prima dei lavori l'appaltatore dovrà informare e formare i propri dipendenti su tutte le norme di Legge, in materia di sicurezza e sulle misure di prevenzione e protezione, che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.
6. Prima di recingere il cantiere o posizionare attrezzature, l'appaltatore, il direttore tecnico e l'assistente di cantiere, dovranno partecipare con il Responsabile Tecnico dell'Amministrazione. ad una riunione operativa per l'esame preliminare delle problematiche di prevenzione e protezione inerenti l'apertura del cantiere.
7. L'appaltatore sarà tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi

presenti nel cantiere, si attengono scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di Legge, di contratto per quelle specifiche che egli abbia stabilito. L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera di sollevamento e di trasporto in proprietà o a nolo siano conformi alla normativa vigente e vengano sottoposti alle scadenze previste dalla Legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzione e controlli della loro efficienza ed affidabilità.

8. Ai sensi del DLGS n. 81/2008 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto a depositare entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:

a) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento con i contenuti minimi specificati nell'Allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., qualora il Comune non sia tenuto alla presentazione del piano stesso ai sensi del suddetto decreto;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera a).

9. Ai sensi del DLGS n.81/2008 e s.m.i., il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (se presente), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

10. L'appaltatore attraverso il responsabile della sicurezza dell'Impresa garantisce l'esatta e corretta applicazione del Piano di sicurezza.

11. Le ripetute violazioni del piano da parte dell'appaltatore potranno comportare l'immediata interruzione dei lavori per colpa dell'Impresa, il suo allontanamento dal cantiere, fino alla comunicazione scritta della Ditta sugli avvenuti adeguamenti ed ammende di € 250,00 per ogni singola violazione contestata e verbalizzata.

Le sanzioni comminate saranno applicate con deduzione dell'importo dal conto finale.

12. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **ART. 14**

##### **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.**

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. E' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalle vigenti normative con particolare riguardo alle previsioni di cui al D.LGS. n.50/2016 e s.m.i.

5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi precedenti, accertato dalla Stazione appaltante o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la Stazione appaltante procederà ad applicare l'art. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010.

#### **ART. 15**

##### **SPESE DI CONTRATTO art.139 del DPR 207/2010**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dal giorno della consegna a quello di emissione del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori.

#### **ART. 16**

##### **SUBAPPALTI E COTTIMI**

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

A norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell'art. 170 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, l'affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. che l'Impresa appaltatrice abbia indicato allatto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;

2. che l'Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione

sospensiva del rilascio dell'autorizzazione presso la stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell'istanza e comunque almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;

3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice (nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare e degli ulteriori requisiti di ordine generale;

4. che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;

5. che non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs. 169/2011.

6. che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice (o ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un'associazione temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo;

7. che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice dalla quale risulti, come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all'esecuzione dei lavori.